Il chiarimento sul trattamento fiscale arriva da una risposta a interpello delle Entrate

Stock option valide a fini Irpef

Anche per l'imprenditore pagato in regime forfettario

DI CARLO ZAMBELLI E DAVIDE GRECO

Le azioni ricevute in sede di cd. exercising da un imprenditore individuale in regime forfettario, ai fini Irpef, costituiscono un corrispettivo «in natura», classificabile tra i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del Tuir (se fosse stato un manager si sarebbe trattato di reddito da lavoro dipendente quale «fringe benefit»). Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio dell'opzione, dunque, concorrerà alla formazione del reddito dell'imprenditore nell'esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato a titolo di strike price (con applicazione del coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco). È quanto emerge dalla lettura della risposta a interpello n. 271 del 18 maggio 2022 dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di specie, l'istante, un imprenditore individuale in regime forfettario chiedeva chiarimenti in ordine ad un contratto di consulenza continuativa firmato con società estera non quotata (con cui non vi erano stati, in passato, rapporti commerciali) la cui remunerazione, era stata convenuta nell'assegnazione di stock option di quest'ultima. In particolare, venivano chieste precisazioni sul trattamento fiscale dell'assegnazione di azioni e sul regime applicabile alla successiva cessione.

Concorrono a formare reddito

Nella prima parte della risposta, l'ufficio ha confermato i propri precedenti in materia di fiscalità delle **stock option** (da ultimo, si ricordano le risposte n. 23/2020 e 854/2021), precisando che:

1. qualora il diritto di opzione non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio del diritto d'opzione (il momento impositivo coincide, quindi, con il momento in cui le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, e cioè nel momento di esercizio dell'opzione); e

2. la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore normale delle azioni, determinato ai sensi dell'articolo 9, del Tuir al momento dell'esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente quale strike price.

Da tali premesse sono derivate le seguenti conclusioni.L'assegnazione di azioni effettuate nei confronti di un imprenditore individuale in regime forfettario costituisce un corrispettivo «in natura» per l'attività di consulenza, classificabile tra i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del Tuir (se fosse stato un manager si sarebbe trattato di reddito da lavoro dipendente quale «fringe benefit».La successiva cessione (nel presupposto che, nel caso specie, si tratti di operazione estranea all'attività d'impresa), invece, determina il sorgere di plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67, del Tuir e soggetta ad imposizione sostitutiva del 26 **per cento e non la produzione di ricavi rilevante ai fini dell'attività svolta in regime forfettario.**

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata